Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 13 marzo 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 13 MARZO 1976:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 29 dicembre 1971.

(10485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 30 giugno 1973.

(11351)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 13 MARZO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 3 marzo 1976; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1544)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **921.**

Approvazione dello statuto del Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto del Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **922.**

Autorizzazione alla fondazione artistica museo Poldi-Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica museo Poldi-Pezzoli, in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di due grandi ciste in porcellana disegnate dall'arch. Gio Ponti, modellate dallo scultore Libero Andreotti e realizzate dalla manifattura Richard Ginori, del valore di L. 1.000.000, disposta dalla sig.ra Paola Ojetti, come da atto a rogito dott. Francesco Feri, notaio in Pescia (Pistoia), in data 28 novembre 1973, n. 7650 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **923.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto Pasteur Cenci Bolognetti », in Roma.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Istituto Pasteur Cenci Bolognetti », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **924.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Asti ad acquistare un immobile.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Asti viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 11.000.000, la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano e cantina al piano interrato dell'immobile sito in Asti, via della Fontana, angolo via Arò, di proprietà dei signori Melica Pietro, Oddone Olimpia, Oddone Giuseppe, descritta al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 9372, n. 444/5, come da rogito dott. Giovanni Massano, notaio in Asti, del 9 dicembre 1963, n. 9831 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. **39.**

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati addetti alle preture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati addetti alle preture;

Riconosciuta l'urgenza di aumentare di una unità ciascuna le piante organiche dei magistrati di appello addetti alle preture di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Taranto e Torino per accresciute esigenze di servizio derivanti dall'applicazione della legge 11 agosto 1973, numero 533, sul processo del lavoro;

Considerato che i posti necessari possono essere reperiti tra le residuali quindici unità previste in aumento dalla predetta legge 11 agosto 1973, n. 533 e di cui alla riserva espressamente contenuta nel quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1070;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 1975;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 30, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *D* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati addetti alle preture, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1976

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 2

TABELLA *A*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

Sedi	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Bari	3	19
Bologna	3	20
Cagliari	3	19
Catania	3	19
Firenze	3	22
Genova	4	24
Milano	5	109
Napoli	6	98
Palermo	4	26
Roma	7	145
Taranto	2	17
Torino	4	57

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 40.

Erezione in ente morale dell'associazione di mutua assistenza e previdenza della Corte dei conti, in Roma.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione di mutua assistenza e previdenza della Corte dei conti, in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alla tromba d'aria che ha colpito il 28 settembre 1974 il comune di Carrara.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;
Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;
Ritenuto che la tromba d'aria che ha colpito il comune di Carrara (frazione Marina di Carrara) in provincia di Massa Carrara il giorno 28 settembre 1974 è stata di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alla tromba d'aria che ha colpito il 28 settembre 1974 il comune di Carrara (frazione Marina di Carrara) in provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 361

(2810)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ai nubifragi che hanno colpito nei giorni 21 e 24 settembre 1974 alcuni comuni della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;
Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;
Ritenuto che i nubifragi che hanno colpito i comuni di Arienzo, Aversa, Cesa, Giano Vetusto, Sant'Arpino, San Felice a Cancello, Santa Maria la Fossa, Succivo e Tora e Piccilli della provincia di Caserta nei

giorni 21 e 24 settembre 1974 sono stati di eccezionale gravità, tali da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuto ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità ai nubifragi che hanno colpito nei giorni 21 e 24 settembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Caserta: Arienzo, Aversa, Cesa, Giano Vetusto, Sant'Arpino, San Felice a Cancello, Santa Maria la Fossa, Succivo e Tora e Piccilli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 362

(2811)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito l'11 marzo 1973 il comune di Pineto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il comune di Pineto della provincia di Teramo l'11 marzo 1973 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che l'11 marzo 1973 hanno colpito il comune di Pineto della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 363

(2812)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 17 e 18 settembre 1973 alcuni comuni della provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Alba, Benevello, Canale, Ruffia, Sanfrè, Santo Stefano Belbo, Sommariva del Bosco e Vezza d'Alba della provincia di Cuneo nei giorni 17 e 18 settembre 1973 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni 17 e 18 settembre 1973 hanno colpito i comuni di Alba, Benevello, Canale, Ruffia, Sanfrè, Santo Stefano Belbo, Sommariva del Bosco e Vezza d'Alba della provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 367

(2816)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 26 settembre 1973 alcuni comuni della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Modena e Nonantola della provincia di Modena il 26 settembre 1973 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 26 settembre 1973 hanno colpito i comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Modena e Nonantola della provincia di Modena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 366

(2815)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973 alcuni comuni della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano della provincia di Salerno i giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che i giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973 hanno colpito i comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano della provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 364

(2813)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Bagnara Calabra, Bova Marina, Bovalino, Careri, Cittanova, Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rosarno, Santo Stefano in Aspromonte, Siderno, Scilla e Villa San Giovanni della provincia di Reggio Calabria nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai esnsi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità, alle avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Bagnara Calabra, Bova Marina, Bovalino, Careri, Cittanova, Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rosarno, Santo Stefano in Aspromonte, Siderno, Scilla e Villa San Giovanni della provincia di Reggio Calabria nei giorni 30 e 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365

(2814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Calitri, Capriglia Irpina, Contrada, Flumeri, Forino, Gesualdo, Grottaminarda, Lacedonia, Lauro, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Quadrelle, Quindici, Rotondi, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, San Martino Valle Caudina, Serino, Sirignano, Solofra della provincia di Avellino il 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 30 e 31 dicembre 1974 hanno colpito i comuni di Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Calitri, Capriglia Irpina, Contrada, Flumeri, Forino, Gesualdo, Grottaminarda, Lacedonia, Lauro, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Quadrelle, Quindici, Rotondi, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, San Martino Valle Caudina, Serino, Sirignano, Solofra della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 368

(2817)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Castellabate, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Cetara, Cicerale Cilento, Colliano, Contursi, Eboli, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato S. Severino, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Ogliastro Cilento, Ottati, Padula, Pagani, Pellezzano, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Ravello, Roccapiemonte, Sala Consilina, Salento, Salerno, S. Cipriano Picentino, S. Marzano sul Sarno, S. Mauro Cilento, Santa Marina, S. Valentino Torio, Sapri, Sarno, Scafati, Sessa Cilento, Tortorella, Tramonti, Vibonati e Vietri sul Mare della provincia di Salerno il 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 30 e 31 dicembre 1974 hanno colpito i comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Castellabate, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Cetara, Cicerale Cilento, Colliano, Contursi, Eboli, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato S. Severino, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Ogliastro Cilento, Ottati, Padula, Pagani, Pellezzano, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Ravello, Roccapiemonte, Sala Consilina, Salento, Salerno, S. Cipriano Picentino, S. Marzano sul Sarno, S. Mauro Cilento, Santa Marina, S. Valentino Torio, Sapri, Sarno, Scafati, Sessa Cilento, Tortorella, Tramonti, Vibonati e Vietri sul Mare della provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 369

(2818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Albi, Andali, Belvedere di Spinello, Carfizzi, Catanzaro, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Curinga, Gizzeria, Isola di Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Magisano, Mesoraca, Mileto, Nicotera, Petronà, Ricadi, S. Nicola dell'Alto, Savelli, Scandale, Sellia Marina, Sersale, Soveria Mannelli, Strongoli, Taverna, Tropea, Zagarise della provincia di Catanzaro nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Catanzaro: Albi, Andali, Belvedere di Spinello, Carfizzi, Catanzaro, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Curinga, Gizzeria, Isola di Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Magisano, Mesoraca, Mileto, Nicotera, Petronà, Ricadi, S. Nicola dell'Alto, Savelli, Scandale, Sellia Marina, Sersale, Soveria Mannelli, Strongoli, Taverna, Tropea, Zagarise.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 373

(2822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Acerra, Arzano, Caivano, Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Massalubrense, Napoli, Nola, Palma Campania, Piano di Sorrento, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Portici, Qualiano, S. Anastasia, S. Antonio Abate, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, Saviano, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Tufino e Volla della provincia di Napoli il 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 30 e 31 dicembre 1974 hanno colpito i comuni di Acerra, Arzano, Caivano, Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Cimilite, Comiziano, Ercolano, Massalubrense, Napoli, Nola, Palma Campania, Piano di Sorrento, Poggio Marino, Pomigliano d'Arco, Portici, Qualiano, S. Anastasia, S. Antonio Abate, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, Saviano, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Tufino e Volla della provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 370

(2819)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caianello, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Dragoni, Fontegreca, Francolise, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Prata Sannita, Pratella, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Ruviano, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Vairano Patenora della provincia di Caserta il 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 30 e 31 dicembre 1974 hanno colpito i comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caianello, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Dragoni, Fontegreca, Francolise, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Prata Sannita, Pratella, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Ruviano, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Vairano Patenora della provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 371

(2820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Acri, Aiello Calabro, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Cariati, Carpanzano, Cassano al Jonio, Castrolibero, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Marano Principato, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Nocara, Panettieri, Pietrafitta, Rogliano, Rossano, S. Demetrio Corone, S. Giovanni in Fiore, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Spezzano Albanese, Trebisacce, Villapiana della provincia di Cosenza nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Cosenza: Acri, Aiello Calabro, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Cariati, Carpanzano, Cassano al Jonio, Castrolibero, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Marano Principato, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Nocara, Panettieri, Pietrafitta, Rogliano, Rossano, S. Demetrio Corone, S. Giovanni in Fiore, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Spezzano Albanese, Trebisacce, Villapiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 372

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso massimo di interesse da praticare sui finanziamenti concessi a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria, di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, concernente norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui al già menzionato accordo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 agosto 1948, n. 1108, che approva l'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.) concluso a Roma il 28 giugno 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948, con il quale si dà esecuzione all'accordo predetto (*Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1948, n. 254);

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, la quale stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui al già menzionato accordo;

Visto il proprio decreto n. 625646/31bis/21, del 20 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1975, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 392, con il quale è stato approvato il tasso massimo di interesse del 9 %, determinato il 13 novembre 1974 dal Comitato IMI-ERP, per le operazioni a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria costituito dalla anticipazione all'Istituto mobiliare italiano del 75 % delle disponibilità del « conto lire gestione operazioni IMI-ERP » derivanti dai rientri previsti dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso massimo di interesse da applicare sui finanziamenti a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria costituito presso l'IMI ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso massimo di interesse da praticare sui finanziamenti concessi a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria, di cui alle premesse, è fissato nella misura dell'8,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 46

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei modelli viventi occupati, con rapporto di lavoro dipendente e retribuito, presso le accademie di belle arti e i licei artistici, con le modalità della categoria delle professioni ed arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di assicurare l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei modelli viventi occupati, con rapporto di lavoro dipendente e retribuito, presso le accademie di belle arti e i licei artistici, con le modalità della categoria delle professioni ed arti;

Decreta:

Per gli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, le accademie di belle arti ed i licei artistici sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari per i modelli viventi, operanti presso i sopracitati istituti, con la osservanza della tabella *A* del settore professionisti ed artisti, annessa al predetto testo unico, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(2713)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari per alcuni datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 1007, relativa alla regolamentazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali nel territorio di Campione d'Italia;

Viste le domande presentate dai datori di lavoro: Lattanzi Lilla, Pascucci Paolo, Tonello Antonio, Vannucci Guido, Zanni Assunta e Hussong Elsa tendenti ad ottenere l'esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il contratto comunale di lavoro per la erogazione degli assegni familiari ai lavoratori di Campione d'Italia stipulato in data 9 marzo 1971, nel testo annesso al decreto ministeriale 2 agosto 1971;

Visto il protocollo aggiuntivo n. 2 al predetto contratto comunale, sottoscritto in data 18 giugno 1972 dalle ditte: Lattanzi Lilla, Pascucci Paolo, Tonello Antonio, Vannucci Guido e Zanni Assunta e in data 26 febbraio 1974 dalla ditta Hussong Elsa;

Considerato che i predetti datori di lavoro garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni e i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che il sindaco del comune di Campione d'Italia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Como, ad istanza dei datori di lavoro interessati, hanno espresso parere favorevole alla concessione del richiesto esonero;

Ritenuta la opportunità di concedere l'esonero indicato nelle premesse;

Decreta:

I sottoelencati datori di lavoro di Campione d'Italia sono esonerati, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 12 dicembre 1969, n. 1007, dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica assegni familiari:

Lattanzi Lilla, confezione abiti;

Pascucci Paolo, confezione e riparazioni pellicce, commercio pellicce;

Tonello Antonio, falegname;

Vannucci Guido, bar ristorante Gambrinus;

Zanni Assunta, confezioni biancheria;

Hussong Elsa, bar Campione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Modalità di applicazione per le operazioni concernenti la imposta sul valore aggiunto effettuate dall'Associazione italiana della Croce rossa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita la imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, fra l'altro, l'esonero dall'obbligo della fatturazione per categorie di contribuenti che prestano servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa la osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Visto l'art. 29, ultimo comma, che prevede la possibilità di dispensare le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, dalla presentazione dell'elenco dei clienti;

Visto l'art. 74, ultimo comma, che prevede la possibilità di autorizzare le imprese di cui al secondo comma dell'art. 22, a provvedere ai versamenti ed alle dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente anzichè mensilmente;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tali facoltà;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce rossa è obbligata ad emettere le fatture, anche se relative ad operazioni non imponibili o esenti, soltanto a richiesta dei clienti.

Le fatture possono essere emesse dalla Croce rossa, dai comitati, dai sottocomitati, dalle delegazioni e loro unità dipendenti e numerate, distintamente per ciascuna unità centrale o periferica, in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice

riferito al tipo di prestazione effettuata, semprechè contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare l'unità operativa che ha emesso il documento.

Art. 2.

La Croce rossa, i comitati, i sottocomitati, le delegazioni e loro unità dipendenti possono annotare nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, preventivamente numerato e bollato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, eventualmente richiesta dai clienti, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Tali organismi periferici devono tempestivamente comunicare all'Associazione italiana della Croce rossa i dati riassuntivi necessari alla compilazione delle dichiarazioni, che l'Associazione medesima provvederà ad annotare su apposito registro numerato e bollato.

Art. 3.

L'Associazione italiana della Croce rossa è autorizzata a presentare le dichiarazioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e ad effettuare i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ad esse relativi trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nella dichiarazione devono essere comprese tutte le operazioni registrate nel trimestre precedente.

Art. 4.

L'Associazione italiana della Croce rossa e dispensata dal presentare in allegato alla dichiarazione annuale l'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di marzo 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il giorno 23 marzo 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 marzo 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lire o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1976
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 40

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di marzo 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il giorno 23 marzo 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 marzo 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lire o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1976
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 38

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di marzo 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il giorno 23 marzo 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 marzo 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lire o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1976
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 39

(3029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 31/1975 del 20 novembre 1975;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione al maggior costo del greggio rispetto a quello considerato per la emanazione dei provvedimenti C.I.P. attualmente vigenti;

Considerato che ricorrono le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 16/1971, a causa della persistente dinamica dei costi dei greggi-petroliferi, per effetto soprattutto del cambio lira-dollaro;

Ritenuto che i criteri di cui al punto 6) del citato provvedimento non possono essere applicati alla valutazione del cambio lira-dollaro in quanto la media del quadrimestre conduce a valori non aderenti alle quotazioni effettive, mettendo in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti;

Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento C.I.P. n. 16/1971, anche per rendere detta normativa applicabile pur in momenti di fluttuazioni eccezionali dei cambi, il valore del cambio lira-dollaro può essere, per questo provvedimento, assunto prendendo in esame il valore medio delle quotazioni registrate nel corso del mese di febbraio 1976;

Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;

Ritenuto che, per quanto riguarda i costi di raffinazione e di distribuzione, si rendono necessari ulteriori e più complete rilevazioni, tenuto anche conto che taluni dati forniti dalle categorie interessate non appaiono in linea con gli incrementi delle singole voci di costo verificatisi su scala nazionale, e che pertanto non è possibile assecondare la richiesta di anticipare il riconoscimento di detti costi di raffinazione e di distribuzione;

Ritenuto di dover procedere ad un adeguamento dei margini di commercializzazione a favore dei gestori di punti di vendita di carburanti in relazione ai risultati dell'istruttoria espletata sui punti di vendita stradali;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	350,00	335,00	155,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	312,50	299,11	138,39
3. — Al consumo, franco distributore stradale I.F. e IVA esclusa	»	142,24	133,93	88,67
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne, in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	384.490	378.290	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	143.200
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	294,60	283,36	130,34
b) fino a 300.000 litri annui	»	296,10	284,68	131,01
c) fino a 450.000 litri annui	»	296,35	284,90	131,12
d) fino a 750.000 litri annui	»	296,60	285,12	131,23
e) fino a 900.000 litri annui	»	296,75	285,25	131,30
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	297,45	285,87	131,62
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	298,35	286,66	132,02
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	300,10	288,20	132,81
Punti di vendita appoggiati	»	299,00	287,23	132,31

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 1.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 298,50 per la benzina super, di L./litro 286,79 per la benzina normale e di L./litro 132,09 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per le benzine è obbligatoria l'indicazione del N.O. (R.M.) nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico. Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	426.550
	L./litro	296,88
Franco deposito costiero	L./tonn.	407.550
Franco raffineria	L./tonn.	399.750

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria	L./tonn.	82.240

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria	L./tonn.	93.277

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutti gli altri oneri connessi alla fornitura, da concordare tra le parti.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	94.270	92.640
	L./litro	74,47	77,08
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	88.200	86.650
	L./litro	69,68	72,09
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	85.700	84.150

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50° C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	156.090	94.200	92.150	67.950	65.750
	L./litro	111,76	74,42	76,67	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.090	89.200	87.650	63.450	61.250
	L./litro	108,18	70,47	72,92	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	85.700	84.150	59.950	57.750

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato della effettiva e documentata spesa di trasporto.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50° C: Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	89.200	87.650	63.450	59.100	52.500	56.750
a.2) I.F. esclusa	»	85.700	84.150	59.950	57.750	51.700	56.700
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	88.700	86.900	62.950	58.600	52.000	56.250
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, superiore a 10.000 tonn., I.F. compresa	»	—	86.650	62.700	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolati di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro	L. 200
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro	» 120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	» 180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	Gasolio L./lt.	O.C. fluido L./tonn.	O.C. fluido L./lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	9.000	7,49	8.370	7,70
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	7.380	6,14	6.820	6,27
3) Per consegne in autotrenobotte	5.770	4,80	5.250	4,83

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione - Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn.	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	58.400	66.400	68.400	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	62.400	70.400	72.400	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	64.400	72.400	74.400	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	68.400	76.400	78.400	76.400
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	70.400	78.400	80.400	78.400
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	72.400	80.400	82.400	80.400
oltre 130° punto di rammollimento P & A	76.400	84.400	86.400	84.400
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	77.400	85.400	87.400	85.400
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a — 5°C	77.400	85.400	87.400	85.400
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	77.400	85.400	87.400	85.400

Ai grossisti con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonn.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	84.150	84.600	87.100
Petrolio a 32 N.O.	85.700	86.150	88.650
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	59.950	60.400	62.900
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E	57.750	58.200	60.700
denso superiore a 7°E	51.700	52.150	54.650
denso BTZ zolfo inferiore a 1 %	56.700	57.150	59.650

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e degli altri oneri relativi alla fornitura.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:		
Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn.	101.050
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	»	153.980
Benzine solventi	»	166.550
b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:		
Acqua ragia minerale	»	104.050
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°)	»	85.700
Prodotti assimilabili al gasolio	»	84.150
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	51.700
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	57.750
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	59.950
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	71.250

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn. 141.900
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	» 156.900
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	» 175.900
Oli base naftenici non estratti	» 141.900
Oli base naftenici estratti	» 166.900

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.000 per le benzine; L./tonn. 950 per il petrolio; L./tonn. 750 per il gasolio e L./tonn. 700 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilotriche, nei casi di caricazione di benzina super o normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petroli	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propane saturi o insaturi* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela	L./tonn. 90.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale)	» 95.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale)	» 87.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del consumatore, IVA compresa:

per bombole da kg 10 (IVA 6% pari a L. 178)	L. 3.150 cadauna
per bombole da kg 15 (IVA 6% pari a L. 263)	» 4.600 cadauna
per bombole da kg 25 (IVA 12% pari a L. 793)	» 7.400 cadauna

Nessuna maggiorazione può, in ogni caso, essere richiesta al consumatore.

Per gli oneri, a carico dei rivenditori dettaglianti relativi al deposito, alla consegna al domicilio del consumatore, al montaggio ed al ritiro delle bombole, le aziende distributrici dovranno riconoscere agli stessi rivenditori dettaglianti — salvo migliori condizioni che dovranno in ogni caso essere mantenute — i seguenti compensi, al netto dell'IVA gravante sul prezzo al pubblico della bombola:

	Lire
per ogni bombola da kg 10 . . .	800
per ogni bombola da kg 15	1.000

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

	L./hl
Prezzo alla pompa per merce daziata, IVA compresa	21.300
Prezzo alla pompa per merce daziata, SIVA	19.018

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal presidente del C.I.P. con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi per merce daziata SIVA franco punto vendita a secondo della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./hl
a) fino a 200.000 litri complessivi	18.213
b) fino a 300.000 litri complessivi	18.280
c) fino a 450.000 litri complessivi	18.291
d) fino a 750.000 litri complessivi	18.302
e) fino a 900.000 litri complessivi	18.309
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	18.341
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	18.381
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	18.460

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3095)

Provvedimento n. 2/1976. Prezzo del metano compresso in bombole.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Viste le delibere in data 26 giugno e 20 settembre 1974, con le quali il C.I.P.E. ha emanato le direttive in ordine alla regolamentazione, da parte del C.I.P., dei prezzi di alcune categorie di beni e servizi, tra i quali il metano;

Ritenuta l'opportunità di fissare il prezzo massimo di vendita al pubblico del metano compresso in bombole, in relazione sia ai costi della materia prima — che, in base alle sopra richiamate delibere del C.I.P.E., è assoggettata al regime della « sorveglianza dei prezzi » — sia ai costi della compressione e della distribuzione;

Sentita la commissione centrale prezzi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissato in L. 120 il mc effettivo, IVA inclusa.

Il suddetto prezzo è comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano, considerata anche la istallazione delle bombole sull'automezzo nel caso di uso per autotrazione.

Resta fermo quanto previsto nel punto 6.2.2. del provvedimento C.I.P. n. 20/1975 del 7 agosto 1975, concernente le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2832)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2833)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Squinzano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Squinzano », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Squinzano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Squinzano » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Squinzano » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio dei comuni di: Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce.

Tale zona è così delimitata:

da Torre Rinalda sulla costa adriatica, il limite segue verso sud-ovest la provinciale per Squinzano, toccando masseria Monacelli, masseria Cerrate grande sino a raggiungere la quota 31 sul confine del comune di Squinzano in prossimità di masseria Gagliardi. Da qui prosegue in direzione sud-ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (località Case Bianche), raggiunge il centro abitato di Trepuzzi, lo attraversa per seguire poi la strada verso sud che costeggia ad ovest masseria Macchia sino a raggiungere a quota 58 la strada statale Salentina (n. 7-*ter*) per Campi Salentina, prosegue verso ovest lungo questa fino ad incrociare, in prossimità del km 61, il confine del comune di Novoli che segue prima verso sud poi verso ovest e quindi verso nord (includendo così tutto il territorio comunale) fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 7-*ter* in prossimità del km 59.

Prosegue lungo quest'ultima in direzione ovest fino a quota 31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi verso nord-ovest per la strada che costeggia ad est il centro abitato, fino a raggiungere la quota 28.

Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino San Marco. Segue verso nord-est tale strada, passando per masseria la Macchia, la Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce a masseria Blasi per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord-ovest per la strada che passando per le quote 59, 60, 58 incrocia il confine comunale di Tuturano. Segue tale confine verso est sino ad incrociare quello di San Pietro Vernotico e quindi, proseguendo lungo quest'ultimo in direzione nord-est, raggiunge la costa per ridiscenderla in direzione sud-est sino ad incontrare Torre Rinalda da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 30% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Squinzano » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.

E' consentito il ricorso alla pratica del « rimontaggio » per assicurare al vino la voluta tonalità di colore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione dello « Squinzano » rosso.

Art. 6.

Il vino « Squinzano » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, etereo, caratteristico, intenso;
sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Squinzano » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;
odore: vinoso e delicatamente profumato, caratteristico;
sapore: sapido, fine e vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Squinzano » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13 gradi, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Squinzano » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al presente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2727)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguadante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % s.s. Città di Milano; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1976 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1976:

1) 5 % S.S. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.262 titoli di L. 12.500
» 1.079 titoli di » 25.000
» 968 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 91.150.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.100 titoli di L. 50.000
» 1.637 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 873.500.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 147 titoli di L. 50.000
» 515 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 264.850.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 687 titoli di L. 50.000
» 532 titoli di » 500.000
» 306 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 606.350.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 58 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 240 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 250.900.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 126 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 210.300.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 62 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 148.600.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 81.500.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 500.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.000.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000.

3) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.496 titoli di L. 5.000
» 330 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 11.605.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.129 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 14.112.500.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 239 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.987.500.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 5.000
» 2.042 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 25.820.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 979 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 24.475.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 12.500
» 1.434 titoli di » 25.000
» 193 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 47.900.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 452 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.600.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 5.000
» 10 titoli di » 12.500
» 278 titoli di » 25.000
» 725 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.500.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 22 titoli di » 12.500
» 116 titoli di » 25.000
» 1.806 titoli di » 50.000
» 1.344 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 765.500.000.

4) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.456 titoli di L. 50.000
» 1.639 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 892.300.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 124 titoli di L. 50.000
» 140 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 76.200.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 107 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.850.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 424 titoli di L. 50.000
» 232 titoli di » 500.000
» 271 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 408.200.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 210 titoli di L. 50.000
» 98 titoli di » 500.000
» 65 titoli di » 1.000.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 204.500.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
» 64 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 358.400.000.

5) 6 % S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 203 titoli di » 500.000
» 580 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 725.000.000.

6) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 288 titoli di L. 12.500
» 504 titoli di » 50.000
» 299 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 178.300.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 52 titoli di L. 12.500
» 213 titoli di » 50.000
» 249 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 135.800.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 102 titoli di L. 12.500
» 433 titoli di » 50.000
» 209 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 127.425.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 153 titoli di L. 12.500
» 631 titoli di » 50.000
» 428 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 247.462.500.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 12.500
» 256 titoli di » 50.000
» 206 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 116.675.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 12.500
» 991 titoli di » 50.000
» 576 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 339.362.500.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 62 titoli di L. 12.500
» 550 titoli di » 50.000
» 383 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 219.775.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 383 titoli di L. 12.500
» 1.320 titoli di » 50.000
» 710 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 425.787.500.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 103 titoli di L. 12.500
» 992 titoli di » 50.000
» 312 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 206.887.500.

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 463 titoli di L. 12.500
» 2.972 titoli di » 50.000
» 2.329 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.318.887.500.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 358 titoli di L. 12.500
» 2.767 titoli di » 50.000
» 2.367 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.326.325.000.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 53 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 156.150.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 91 titoli di L. 50.000
» 119 titoli di » 500.000
» 228 titoli di » 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 697.050.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 792 titoli di L. 50.000
» 612 titoli di » 500.000
» 592 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 942.600.000.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 398 titoli di L. 50.000
» 116 titoli di » 500.000
» 127 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 204.900.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 714 titoli di L. 50.000
» 454 titoli di » 500.000
» 360 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 627.700.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 108 titoli di L. 50.000
» 112 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 129.400.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 272 titoli di L. 50.000
» 240 titoli di » 500.000
» 158 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 291.600.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 197 titoli di L. 50.000
» 191 titoli di » 500.000
» 197 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 302.350.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 270 titoli di L. 50.000
» 382 titoli di » 500.000
» 288 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 492.500.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 287 titoli di L. 50.000
» 253 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 287.850.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 176 titoli di L. 50.000
» 201 titoli di » 500.000
» 262 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 371.300.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 50.000
» 344 titoli di » 500.000
» 266 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 450.800.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 38 titoli di L. 50.000
» 90 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 105.900.000.

7) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.650.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 165.750.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 146 titoli di L. 50.000
» 101 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 151.800.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 50.000
» 432 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 632.800.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 50.000
» 94 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 208.100.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 143 titoli di L. 100.000
» 116 titoli di » 500.000
» 149 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 221.300.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 100.000
» 313 titoli di » 500.000
» 508 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 680.800.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 100.000
» 183 titoli di » 500.000
» 383 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 483.300.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 127 titoli di L. 100.000
» 280 titoli di » 500.000
» 774 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 926.700.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 100.000
» 87 titoli di » 500.000
» 910 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 958.100.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 100.000
» 135 titoli di » 500.000
» 1.638 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.710.000.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 68.500.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 25 titoli di « 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.100.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 156 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 162.400.000.

Totale generale: L. 23.716.187.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2973)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in comune di Comacchio

Con deliberazione 31 gennaio 1975, n. 156, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, è declassificato da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali del comune di Comacchio (Ferrara), il tratto terminale della strada provinciale Ferrara-Comacchio dal km 55 + 550, corrispondente all'incrocio con la strada statale Romea, al km 56 + 820, punto di incrocio con la strada comunale Anita Garibaldi, caposaldo di termine, della lunghezza di ml 1270 circa, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La stesso tratto di strada cessa, per conseguenza, di essere classificato provinciale e viene quindi depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Ferrara.

(2883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a cinquecento posti di commesso giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a cinquecento posti nella qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a cinquecento posti nella qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia è composta come segue:

Presidente:

De Andreis dott. Augusto, procuratore generale di corte di appello, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Componenti:

Jacomini dott. Elio, magistrato di Corte di cassazione, direttore dell'ufficio 3° della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

Segretari:

Arcidiacono dott. Mario, direttore di cancelleria addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria;

Fullone dott. Antonio, direttore di sezione di cancelleria addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

La spesa presunta di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) graverà sul cap. 1094 dell'anno finanziario 1976.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 37

(2884)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di fisica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito sono risultati disponibili sei posti, dei quali due posti secondo le esigenze di questa amministrazione sono riservati ai fisici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a sei posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 43 Difesa, foglio n. 129, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di perito chimico, fisico tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di fisica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 30 settembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 1° ottobre 1976 con inizio alle ore 8, presso il XXI stabilimento trasmissioni, viale Angelico, 19, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in chimica conciaria o chimica industriale o chimica nucleare o elettronica industriale o elettrotecnica o energia nucleare o fisica industriale o industria cartaria o industria tessile o industria ottica o materie plastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, oppure del diploma di perito chimico conseguito secondo il precedente ordinamento, oppure del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Commissione e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di *giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio* previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 291

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (prov. di . . . . ., c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di fisica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (prov. di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso .

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .,

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Specializzazione fisica

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Ottica geometrica; strumenti ottici. Dispersione, spettrometri, spettroscopi, interferenze, interferometri.

Diffrazione, reticolo. Polarizzazione, polarimetri. Unità fotometriche, fotometri, luxmetri. Cenni di tecnica fotografica.

Cenni di termodinamica. Propagazione del calore; il corpo nero; l'irraggiamento. Termometria e calorimetria. Termostati. Manometri, produzione e controllo del vuoto.

Emissione elettronica. Struttura della materia, livelli quantici.

Radioattività naturale e artificiale.

Rivelatori e misuratori di radiazioni; macchine acceleratrici.

Fissione fusione: loro applicazioni.

Strumenti elettronici di comando, controllo e calcolo.

Elementi di automazione.

Elementi di meccanica applicata alle macchine.

Elementi di idraulica. Portata e misura

Pompe di vario tipo. Ventilatori e compressori. Pompe da vuoto.

Frigoriferi e pompe di calore.

Le principali grandezze elettriche e loro misura.

Elementi di elettronica: circuiti elettronici fondamentali; diodi, triodi, semiconduttori, transistori, termistori.

Impianti e macchine elettriche.

Caratteristiche tecniche dei materiali e controllo della loro rispondenza ai requisiti essenziali.

Strumenti registratori ed oscillografi: caratteristiche e loro impiego.

PROVA PRATICA

Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita da una misura di controllo di carattere meccanico od ottico od elettrico o da una misura di grandezza caratteristica di un circuito elettronico.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*:

Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

Nozioni di matematica:

Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.

Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi ed operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinate, coordinate logaritmiche e loro impiego.

Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.

Trigonometria:

Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.

Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni trigonometriche.

Elementi di chimica industriale:

Vetri, ceramiche, refrattari.

Materie plastiche.

Acque industriali e loro controllo.

Combustione, combustibili e lubrificanti.

Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.

Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Elementi di fisica industriale:

Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.

Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.

Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.

Metrologia meccanica. Misure di lunghezza, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenza (dinamometri).

Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; principi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Argomenti facenti parte delle materie oggetto della prova scritta.

Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):

Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica della lingua straniera prescelta dal candidato.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(2886)

Concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito sono risultati disponibili sei posti, dei quali quattro posti sono riservati ai chimici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per

esami, a sei posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 43 Difesa, foglio n. 129, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 22 settembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 23 settembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il laboratorio di chimica dell'opificio militare, via Labicana, 17, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in chimica conciaria o chimica industriale o chimica nucleare o elettronica industriale o elettrotecnica o energia nucleare o fisica industriale o industria cartaria o industria tessile o industria ottica o materie plastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, oppure del diploma di perito chimico conseguito secondo il precedente ordinamento, oppure del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 292

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (prov. di . . c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (prov. di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . con specializzazione . . . . . rilasciato da . . nell'anno scolastico . . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . . . .

Data,

Firma (6) .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . .,
non ha ancora prestato servizio militare perchè, non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Specializzazione chimica

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Chimica generale:

Costituzione della materia.
Leggi fondamentali della chimica.
Cenni di stechiometria.

Chimica inorganica:

Aria, aria liquida, gas rari.
Acque naturali potabili e per usi industriali. Depurazione delle acque.
Acqua ossigenata.
Idrogeno, azoto, ossigeno, ozono. Acido nitrico. Ammoniaca.
Alogeni: cloro, fluoro, bromo, iodio e loro composti principali.
Zolfo, anidride solforosa, acido solforico, oleum.
Fosforo e principali composti.
Arsenico e antimonio e loro composti principali.
Sodio, potassio, litio e magnesio e loro composti principali.
Ferro, nichel, zinco, rame: loro composti, metallurgia e leghe principali.
Alluminio, cromo, manganese: loro composti, metallurgia e leghe principali.
Piombo, stagno, mercurio: loro composti, metallurgia e leghe principali.
Radio e isotopi radioattivi.
Carbonio, diamante, grafite; carboni naturali ed artificiali, ossido di carbonio, anidride carbonica e carbonati.

Chimica organica:

Idrocarburi saturi, olefinici, acetilenici e loro derivati alogenati.
Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri ed esteri, ammine, ammidi.
Alcooli ed acidi polivalenti, idrati di carbonio, amminoacidi.
Composti cianici ed arsine.
Idrocarburi aromatici e loro derivati alogenati. Nitroderivati ed acidi solforici.
Fenoli, chinoni, ammine aromatiche, azocomposti.
Alcooli, aldeidi, chetoni ed acidi della serie aromatica.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio a due componenti, da determinare uno per via volumetrica e uno per via ponderale, con relazione scritta dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio:*

Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

Nozioni di matematica:

Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.

Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi ed operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinate, coordinate logaritmiche e loro impiego.

Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.

Trigonometria:

Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.

Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni trigonometriche.

Elementi di chimica industriale:

Vetri, ceramiche, refrattari.

Materie plastiche.

Acque industriali e loro controllo.

Combustione, combustibili e lubrificanti.

Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.

Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Elementi di fisica industriale:

Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.

Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.

Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.

Metrologia meccanica. Misure di lunghezza, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenza (dinamometri).

Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; princìpi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Argomenti facenti parte delle materie oggetto della prova scritta.

Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):

Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(2885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della prova scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per esami, a quarantuni posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1975 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1976, già fissate per i giorni 26 e 27 marzo 1976, sono rinviate a data da stabilire.

Con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1976, verranno stabiliti la data e le sedi in cui si svolgeranno le prove medesime.

(3013)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 febbraio 1976, n. 391, è indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2985)

OSPEDALE DI CIRCOLO «CAUSA PIA LUVINI» DI CITTIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese) - tel. 61500.

(2932)

OSPEDALE «P. TOMITANO» DI ODERZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 gennaio 1976, n. 20, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione chirurgica, con annesso servizio di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di aiuto della divisione medica;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(2933)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760680)